

Regolamento concernente la predeterminazione, ai sensi dell'Art 12 della Legge 7/8/1990 N. 241, di criteri e modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati di provvidenze nel campo dello studio e istruzione, della cultura, dello sport – tempo libero – ricreazione, del turismo, dell'ecologia e ambiente, della rappresentanza ed immagine dell'ente, della prevenzione e promozione sociale, dello sviluppo economico ed occupazione.

Delibera Consiglio Comunale n. 194 del 4/04/95

Art. 1
Operatività del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241, opera nei campi precisati nel successivo articolo con apporto del Comune essenzialmente discrezionale.
2. Sono esclusi dal presente regolamento i campi di intervento prescritti da leggi speciali e/o delegati da Stato, Regione o altri Enti pubblici. Non sono soggetti altresì alla normativa del presente regolamento, anche negli stessi campi indicati nell'art. 2:
 - a) interventi che fossero assoggettati per la loro specificità a regolamentazione settoriale;
 - b) interventi relativi all'effettiva coorganizzazione di iniziative insieme a soggetti terzi (pubblici o privati), che sono invece regolati dagli specifici e motivati provvedimenti deliberativi contenenti la concreta e formale programmazione delle iniziative e gli apporti dei singoli soggetti coorganizzatori;
 - c) beni e soggetti per i quali le vigenti norme di legge dettino divieto di agevolazione.

Art. 2
Campo di intervento

1. Il campo di intervento per le provvidenze precisate dal presente regolamento, riguarda i seguenti settori di attività, in quanto ritenuti atti a promuovere lo sviluppo e l'immagine della Comunità: studio e istruzione, cultura, sport, tempo libero, ricreazione, turismo, ecologia ed ambiente, rappresentanza ed immagine dell'Ente, prevenzione e promozione sociale, sviluppo economico ed occupazionale.

Art. 3
Criteri di intervento

1. Le provvidenze sono concesse con riguardo ai campi di intervento indicati all'art. 2 e nei limiti delle concrete ed effettive disponibilità delle risorse comunali, con particolare riferimento a quelle di bilancio nel caso di provvidenze comportanti spesa, in ordine ad iniziative non aventi fini di lucro di soggetti pubblici o privati da realizzare nel territorio del Comune di Ancona.
2. La presente regolamentazione non comporta alcun obbligo per il Comune di elargire i benefici, rimanendo integra la discrezionalità motivata dell'Ente a tale riguardo anche per quanto concerne la quantificazione ed individuazione specifica di ogni provvidenza.
3. Stabilito in via generale l'ambito territoriale del Comune di Ancona per la realizzazione delle iniziative, sono tuttavia ammesse provvidenze con diversa localizzazione:

a) per consentire la partecipazione di soggetti anconitani qualificati nei campi di intervento indicati nel precedente articolo a manifestazioni rilevanti altrove localizzate;

b) nel campo della rappresentanza ed immagine del Comune.

4. Stabilita altresì in via di principio l'esclusione di ogni forma di contribuzione per iniziative aventi fine di lucro, sono tuttavia ammessi:

a) acquisti di opere dell'ingegno a sostegno degli autori previsti nella lett. g) dell'articolo 4);

b) iniziative aventi fine di lucro di sostanziale e motivata rilevanza possibilmente nazionale e/o internazionale che contribuiscano, nei campi prefigurati, ad una particolare elevazione dell'immagine e sviluppo della città, sentita la V Commissione consiliare.

5. Nella concessione delle provvidenze il Comune tiene principalmente conto, nell'insieme, dei seguenti elementi di giudizio:

a) corrispondenza dell'iniziativa ai principi ispiratori dell'azione comunale contenuti nello Statuto;

b) promozione della città e della sua storia o di personalità ad essa legate;

c) potenzialità, importanza e qualità delle iniziative e dei relativi riflessi indotti;

d) complementarità delle iniziative rispetto ai programmi comunali e utile inserimento delle stesse nel quadro di tali programmi;

e) programmazione annuale delle iniziative da parte dello stesso soggetto;

f) effettivo coinvolgimento della cittadinanza;

g) risultati ottenuti in iniziative precedenti;

h) promozione dell'associazionismo e volontariato ricercato;

i) situazione socio-economica del soggetto proponente.

6. Nel campo della prevenzione e promozione sociale sono anche elementi di giudizio:

a) sviluppo e qualificazione di servizi di riconosciuta utilità rivolti alla generalità dei cittadini, ed a soggetti esposti a rischio di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione della famiglia e di ogni altra forma stabile di convenienza, al miglioramento della qualità della vita ed alla promozione di una cultura di solidarietà sociale;

b) individuazione ed eliminazione delle situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno o di emarginazione attraverso studi e ricerche per identificarne le cause, nonché delle situazioni collettive di rischio e promozione della più ampia informazione della cittadinanza;

c) promozione di interventi a favore, sostegno, integrazione sociale di soggetti anziani, svantaggiati, minori e comunque soggetti a rischio di emarginazione.

Art. 4
Contenuto delle provvidenze

1. Le possibili provvidenze, comunque denominate e rientranti nelle previsioni del citato articolo 12 della legge n. 241/90, vengono individuate, di massima e salvo altri tipi motivati ed individuati di volta in volta nel provvedimento di concessione e salva altresì la discrezionalità del Comune, come segue:

- a) patrocinio;
- b) contribuzione in denaro a fondo perduto;
- c) concessione gratuita in uso precario e temporaneo di beni mobili;
- d) concessione gratuita in uso precario di beni immobili per un periodo continuativo non superiore a giorni 60 per ogni iniziativa, fermo che il beneficio non si estenda agli eventuali aspetti fiscali connessi; per periodi di godimento di durata continuativa superiore a giorni 60 per ogni iniziativa sono ammessi solo contributi in denaro a fronte del corrispettivo d'uso di natura non fiscale;
- e) fornitura di beni o servizi, ivi compresa la realizzazione, fornitura e spedizione di comunicazioni al pubblico o a soggetti interessati (manifesti, locandine, inviti e simili);
- f) ricevimenti ed ospitalità;
- g) acquisti di opere dell'ingegno a sostegno degli autori;
- h) provvidenze enunciate ed elargite secondo quanto previsto nell'articolo 8.

2. Salvo eccezioni motivate e specificate nel provvedimento di concessione delle provvidenze, sono in ogni caso a carico degli ammessi a beneficio, senza diritto a rimborso, eventuali trasporti e quant'altro agli stessi connesso, montaggi, smontaggi, incombenze ed oneri per adattamenti ed uso dei beni concessi, nonché per permessi od autorizzazioni comunque occorrenti.

Art. 5
Iniziativa per ottenere le provvidenze

1. Le provvidenze sono concesse sulla base di domanda prodotta da parte di soggetti pubblici o privati, su indicazioni contenute in specifico avviso emanato annualmente dal Comune, entro il mese di ottobre.

2. Le domande così pervenute costituiscono la base programmatoria, non vincolante, degli interventi dell'Amministrazione comunale.

3. E' fatta altresì salva la possibilità, per i soggetti interessati, in funzione della natura del loro programma, di avanzare domanda almeno trenta giorni prima dell'iniziativa prospettata, e comunque in tempo utile perché il Comune possa decidere la concessione del beneficio.

Art. 6
Domande per ottenere le provvidenze

1. Il soggetto interessato alle provvidenze deve proporre, nel rispetto delle vigenti leggi fiscali, la relativa domanda rivolta al Sindaco del Comune di Ancona. In particolare, la domanda, tenendo conto della specificità del soggetto richiedente e della sua iniziativa, deve contenere, mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni:

1) denominazione, generalità e recapito del soggetto richiedente e del relativo legale rappresentante; sua sede legale o residenza, partita IVA o codice fiscale;

2) curriculum di precedenti iniziative svolte;

3) oggetto, entità, modalità e termini della provvidenza richiesta;

4) contenuto economico presunto dell'iniziativa (costi e ricavi raggruppati per voci) e relativo presunto ammontare del passivo, evidenziando lo sbilancio;

5) indicazione dei soggetti che hanno il compito di realizzare l'iniziativa con relativi dati, di cui al punto 1);

6) tempi e luoghi di realizzazione dell'iniziativa;

7) che l'iniziativa non ha fini di lucro ovvero di quanto è necessario per dimostrare che vi sono le condizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 3);

8) che, a fronte del beneficio, non sono stati o verranno erogati contributi pubblici o privati, compreso il valore dell'intervento comunale richiesto, superiori all'importo globale dell'iniziativa;

9) (se trattasi di persona giuridica, Fondazione, Sodalizio, Associazione, Club, Circolo o simili) anche:

a) eventuali affiliazioni a organismi e associazioni operanti nel ramo di attività svolta;

b) estremi dell'atto di costituzione e delle eventuali trasformazioni,

c) eventuale esistenza di norma di Statuto o regolamento secondo la quale il soggetto non persegue fini di lucro;

d) decreti governativi di riconoscimento nei casi previsti dalle vigenti leggi;

e) eventuale iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il soggetto richiedente può allegare alla domanda qualsiasi documentazione ritenuta utile per ottenere il beneficio.

3. Il Comune ha facoltà, in corso di istruttoria ed ai fini del completamento della stessa, che rimane nel frattempo sospesa, di domandare al richiedente di mostrare documenti comprovanti le attestazioni effettuate, o di avere chiarimenti in merito alle medesime o di provvedere al completamento di dati mancanti nei tempi indicati dall'Amministrazione comunale. Il Comune resta

di principio estraneo e quindi non risponde in nessun modo in ordine ad iniziative ammesse a beneficio organizzate e gestite da soggetti diversi dal Comune medesimo.

4. La presentazione della domanda e comunque l'ottenimento della provvidenza comportano per ciò stesso l'accettazione da parte dell'interessato delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di concessione.

5. L'amministrazione si riserva di stabilire di volta in volta prescrizioni e modalità riguardanti l'esercizio del beneficio concesso, che l'interessato è tenuto a rispettare.

Art. 7

Modalità di concessione delle provvidenze

1. La concessione delle provvidenze è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale sono anche precisati gli uffici incaricati degli adempimenti conseguenti.

2. La deliberazione sopra indicata deve sempre essere motivata esponendo i fatti, l'istruttoria e le ragioni, con specifico riferimento all'osservanza delle disposizioni del regolamento, che determinano la decisione dell'amministrazione.

3. Detta istruttoria spetta, secondo il campo di intervento e nel rispetto delle leggi vigenti, all'Ufficio competente per materia, fermo restando che, per eventuali iniziative rientranti in più campi di intervento, prevale la materia di maggiore rilievo, salvo il concerto con gli altri Uffici interessati.

4. Qualunque provvidenza deve essere indicata nel provvedimento deliberativo con il suo valore economico, fatta salva la specifica copertura finanziaria della spesa, se occorrente.

5. I contributi in denaro sono pagati solo dopo l'effettiva e corretta realizzazione delle iniziative, che quindi deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario. Tali contributi in denaro non possono superare l'effettiva perdita economica (sbilancio) per cui il beneficiario è tenuto a presentare anche il rendiconto analitico e documentato delle entrate e delle spese all'Ufficio competente per l'istruttoria. In casi particolari e da motivare adeguatamente, la Giunta può concedere, a domanda, un'anticipazione sui contributi in denaro non superiore al 60% del suddetto sbilancio presunto ammesso a contributo, salvo conguaglio nei tempi e modi previsti e comunque salvo l'obbligo di restituzione totale o parziale in base all'ammontare dello sbilancio effettivo.

6. Eccezionalmente e con delibera motivata la Giunta può erogare contributi in denaro anche senza tenere conto dello sbilancio qualora l'iniziativa sia rivolta a raccogliere somme per il finanziamento di iniziative di alto pregio sociale da parte di soggetti qualificati, non potendosi considerare tali situazioni lucrative ai fini del presente regolamento.

7. Nel caso in cui la Giunta comunale con apposita deliberazione abbia stabilito categorie di provvidenze concedibili (lett. a, b, c, d, e del primo comma dell'articolo 4), la competenza a concedere gli specifici benefici è assunta dal Sindaco entro il valore economico di £. 600.000 per ogni iniziativa, nel rispetto di ogni altra norma regolamentare. In tale valore non vanno ricomprese le agevolazioni disposte da norme di legge per effetto della concessione del patrocinio ammesso dalla lettera a) dell'art. 4.

Art. 8
Provvidenze particolari e relative modalità

1. Si considerano provvidenze di natura particolare:

a) distribuzione gratuita di materiale divulgativo e didattico (libri, opuscoli, manifesti, depliant, ecc., acquistati od elaborati dal Comune di Ancona) su semplice richiesta di chi ne abbia interesse o a specifiche categorie di soggetti. Tali provvidenze sono disposte con deliberazione motivata. Il responsabile del Servizio che ha in dotazione il materiale deve tenere conto dell'avvenuta consegna e dello scarico su apposito registro con i dati principali dell'operazione;

b) provvidenze consistenti in attestazioni, premi ed omaggi di rappresentanza, benemerenzia, apprezzamento, commemorazione (es. pergamene, targhe, medaglie, coppe, trofei, fiori, ecc.) di valore non superiore a £. 600.000 globalmente inteso per ogni iniziativa. Tali provvidenze sono disposte discrezionalmente dal Sindaco con provvedimento scritto e motivato, anche su iniziativa degli Assessori o di soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto del fondo costituito. Oltre il valore di £. 600.000 le provvidenze sono soggette alle disposizioni previste per la lett. e) dell'articolo 4).

c) concessione di medaglie d'oro, d'argento o di altro metallo, nonché di attestati di civica benemerenzia secondo lo specifico regolamento comunale.

2. Ai fini della concessione delle provvidenze indicate nelle lett. b) e c) del precedente comma debbono essere preventivamente adottate apposite delibere di Giunta per la costituzione degli occorrenti fondi presso il Servizio Economato. Il Servizio Economato provvede alle forniture necessarie, anche sotto forma di congrue dotazioni di beni di ricorrente elargizione, con le procedure per le spese in economia. L'Economo tiene un apposito registro di carico e scarico sul quale annota i dati delle operazioni.

Art. 9
Interventi circoscrizionali

1. Il presente regolamento costituisce atto di indirizzo per la concessione di provvidenze in ambito circoscrizionale a cura delle Circoscrizioni stesse, le quali con proprio regolamento ne fissano i contenuti, le modalità ed i criteri.

2. Sono comunque consentite e disposte direttamente dalle Circoscrizioni le utilizzazioni precarie e temporanee, senza corrispettivo, di locali e spazi di competenza circoscrizionale, all'uopo attrezzati, per riunioni o attività di comitati di utenti, operatori, cittadini e associazioni, qualora le utilizzazioni non abbiano fine di lucro e siano finalizzate, quale utile collaborazione, alla gestione dei servizi di base gestiti dai Consigli Circoscrizionali o comunque alla realizzazione di scopi, compiti ed attività proprie della Circoscrizione. Il beneficio non si estende agli eventuali aspetti fiscali connessi.

Art. 10
Revoca delle provvidenze

1. In caso di inadempimento e di irregolarità addebitabili al beneficiario, le provvidenze non ancora erogate possono essere revocate, salva la denuncia all'Autorità giudiziaria dei responsabili, in presenza di reati commessi a danno del Comune.

2. Il Comune ha facoltà di accesso ai luoghi in cui si tengono le iniziative ammesse a beneficio al fine di accertarne il corretto svolgimento.

Art. 11 Disciplina fiscale

1. Per la disciplina fiscale di domande, documenti, atti previsti dal presente regolamento, nonché di quant'altro riguarda la procedura per l'ottenimento delle provvidenze ed il godimento delle stesse, si rinvia alla legislazione utile in materia.

Art. 12 Rinvio normativo

1. Per il rispetto dell'art. 22 della legge 30/12/1991 n. 412 in tema di Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica si rinvia a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 649 del 31/3/1992.

2. Per qualsiasi provvidenza disposta in base al presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente al momento della concessione delle provvidenze per quanto riguarda il rispetto:

a) delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

b) delle norme di sicurezza concernenti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili.

Art. 13 Revisione del regolamento

1. E' ammessa la revisione del presente regolamento, nelle forme dovute, anche al fine di individuare ulteriori campi di intervento ovvero ulteriori tipologie di provvidenze rientranti nella previsione dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 Entrata in vigore e pubblicità

1. In mancanza di diversa previsione statutaria, il presente regolamento è portato annualmente a conoscenza della cittadinanza a cura dell'Ufficio di Segreteria attraverso la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune di Ancona per quindici giorni consecutivi durante il mese di dicembre, in funzione dell'applicazione dell'anno successivo. Di tale pubblicazione e della possibilità di consultazione del regolamento presso la Segreteria del Comune viene data comunicazione sintetica alla cittadinanza tramite manifesti affissi nel territorio comunale. In sede di prima applicazione le suddette formalità sono effettuate nel mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento. Il regolamento deve essere applicato ed osservato anche in caso di mancata o ritardata effettuazione delle suddette formalità.

2. Il regolamento entra in vigore nel primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.